



Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo

Il Direttore Generale

Progetto

**Autostrada A5 Torino – Quincinetto. Nodo
Idraulico d’Ivrea – 2° fase di completamento**

Procedimento

**Verifica di Ottemperanza ai sensi dell’art. 28, del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni
ambientali A.2, A.3.1, A.3.2, A.3.3, A.3.4, A.4, A.5,
A.6, A.7.1, A.7.2, A.7.4, A.8, A.9 del Decreto di
compatibilità ambientale n. 2 del 12 gennaio 2015,
prorogato con Decreto di compatibilità ambientale
n. 116 del 1 giugno 2020**

ID Fascicolo

5661

Proponente

**Autostrada Torino – Ivrea - Valle d’Aosta
ATIVA S.p.A.**

Elenco allegati

**Parere Sottocommissione VIA n. 186 del 26
febbraio 2021**

✓ Resp.Set: DiGianfrancesco C.
Ufficio: CreSS_05-Set_04
Data: 06/04/2021

✓ Resp. Div.: Meschini G.
Ufficio: CreSS_05
Data: 07/04/2021

✓ Resp. Seg. DG: Tancredi F.
Ufficio: CreSS
Data: 08/04/2021

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 19 gennaio 2020 al Foglio 206, con il quale è stato conferito al dott. Oliviero Montanaro l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello Sviluppo;

VISTO il decreto direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale;

VISTO l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO l'articolo 28 del decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, inerente alle attività di monitoraggio delle condizioni ambientali indicate nei provvedimenti di valutazione di impatto ambientale, che trova applicazione anche per i provvedimenti adottati prima del 21 luglio 2017, data in cui è entrato in vigore, in ragione di quanto previsto dall'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto Legislativo 104/2017;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” in particolare gli articoli 16 e 17;

VISTO il decreto legislativo del 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”;

VISTO il decreto ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

PRESO ATTO che in data 25 maggio 2020 si è insediata la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS nominata con decreto ministeriale n. 241 del 20 agosto 2019;

VISTO l'articolo 1 del decreto legge 01 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.51 del 1° marzo 2021 che modifica il comma 1 numeri 8 e 13 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

VISTO il Decreto di compatibilità ambientale n. 2 del 12 gennaio 2015 di compatibilità ambientale positivo nel rispetto di condizioni ambientali per il progetto “*Autostrada A5 Torino-Quincinetto. Nodo Idraulico d'Ivrea – 2° fase di completamento*”, da realizzarsi nei Comuni di Borgofranco d'Ivrea, Banchette, Fiorano Canavese, Ivrea, Lessolo, Perosa Canavese, Pavone Canavese, Salerano Canavese e Samone, la cui validità è stata prorogata con il Decreto n.116 del 1° giugno 2020;

VISTA la Determina Direttoriale prot. DVA-DEC-2015-315 del 3 settembre 2015 di determinazione dell'ottemperanza alle condizioni ambientali di cui ai punti A.1.1. e A.1.2 del Decreto di compatibilità ambientale n. 2 del 12 gennaio 2015;

VISTA la nota prot. 4583 dell'11 novembre 2020, acquisita con prot. MATTM-94051 del 16 novembre 2020, con la quale la Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta S.p.a. (di seguito Società proponente) ha presentato istanza, corredata di documentazione progettuale, ai fini dell'avvio della procedura di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 28 del D. lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. per le condizioni ambientali di cui ai punti A.2, A.3.1, A.3.2, A.3.3, A.3.4, A.4, A.5, A.6, A.7.1, A.7.2, A.7.4, A.8, A.9 dei richiamati decreti di compatibilità ambientale n. 2 del 12 gennaio 2015 e n. 116 del 1° giugno 2020, la cui verifica di ottemperanza è posta in capo a questo Dicastero;

VISTA la nota della Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo (di seguito Direzione Generale CRESS) prot. MATTM-95354 del 19 novembre 2020, di trasmissione alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS (di seguito Commissione Tecnica VIA/VAS) della documentazione presentata dalla Società proponente a corredo della richiamata istanza dell'11 novembre 2020, ai fini dell'avvio della verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., e di contestuale comunicazione, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90, dell'ufficio e del responsabile del procedimento;

VISTE le condizioni ambientali di cui ai punti A.2, A.3.1, A.3.2, A.3.3, A.3.4, A.4, A.5, A.6, A.7.1, A.7.2, A.7.4, A.8, A.9 dei richiamati decreti di compatibilità ambientale n. 2 del 12 gennaio 2015 e n. 116 del 1° giugno 2020, che recitano:

- A.2 “*In relazione allo studio idraulico si richiede, nelle successive fasi progettuali, una maggiore estensione ed un maggior livello di dettaglio dello studio e delle restituzioni, tale da permettere di verificare le variazioni dei livelli del pelo libero e delle velocità della corrente in corrispondenza di tutte le opere arginali presenti e previste sul nodo, in particolare dell'argine di via Aldisio e del costruendo argine di via delle Rocchette; qualunque variazione in aumento dei livelli o delle velocità in corrispondenza delle opere di difesa, indotta dalle nuove infrastrutture viarie in progetto, dovrà prevedere interventi di adeguamento delle arginature e/o maggior protezione anti erosiva dei paramenti, al fine di garantire identico mantenimento dell'attuale grado di sicurezza idraulica [...]*”;

- A.3 *“Nel progetto esecutivo dovrà essere redatta una specifica relazione di aggiornamento e puntualizzazione del sistema di cantierizzazione che si intende sviluppare, ponendo particolare attenzione:*
 - 3.1 *ai più idonei criteri di prevenzione/contenimento delle perdite di inquinanti nelle aree di cantiere e nelle aree di servizio ad esse associate (servizi igienici, eventuali mense, officine manutenzione macchinari ecc.); ponendo particolare attenzione al campo pozzi di Cascina Rolla, dato che la fascia di salvaguardia sarà interessata dalle lavorazioni, e al pozzo ad uso potabile in località Calea di Sotto; in particolare nelle aree prossime ai pozzi non dovranno essere stoccate sostanze inquinanti (carburanti, oli, bitumi ecc.) e dovranno essere ridotte al minimo indispensabile tutte le operazioni che potrebbero causare la potenziale dispersione delle stesse;*
 - 3.2 *al più idoneo sistema di contenimento e mitigazione degli impatti potenziali;*
 - 3.3 *alla definizione dei cantieri ed alle eventuali aree di deposito temporaneo;*
 - 3.4 *alla scelta di cave e discariche, in funzione dei percorsi con minor impatto dei mezzi di cantiere [...];*

- A.4 *“Nella successiva fase di progettazione esecutiva il Proponente dovrà presentare uno specifico progetto relativo agli interventi di ripristino ambientale ed alle opere di mascheramento vegetale come previsto nel SIA [...]”;*

- A.5 *“Il Proponente dovrà inoltre fornire evidenza dell’integrazione delle opere in progetto, con tutti gli interventi di mitigazione, compresi quelli relativi agli interventi di mitigazione acustica, previsti, mediante il loro specifico inserimento nel capitolato speciale d’appalto [...]”;*

- A.6 *“Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere presentato al MATTM la revisione del piano di gestione delle terre con riferimento ad un nuovo campionamento da effettuarsi sul rilevato autostradale sia sul corpo che sotto la fondazione dello stesso con identificazione del livello di falda al fine di ottenere una precisa quantificazione e differenziazione delle “matrici materiali di riporto” che lo compongono rispetto ai materiali da cava utilizzati e dal terreno in posto. La frequenza di campionamento, ai fini precauzionali per una esatta rappresentazione dello stato chimico fisico degli analiti presenti, dovrà essere aumentata rispetto al precedente campionamento in riferimento alle densità di prelievo di cui all’Allegato II del DM 161/2012. Gli analiti, oltre a quelli già analizzati, dovranno includere anche gli “IPA” e l’Amianto. I campionamenti dovranno essere estesi a tutte le aree di stoccaggio dei materiali estratti afferenti ai canteri dei tre lotti ed alle aree interessate dalle nuove opere infrastrutturali. Per la dimostrazione della certezza del riutilizzo dei materiali da scavo in regime di sottoprodotto in siti esterni al corridoio dell’infrastruttura (cave) dovrà essere fornita documentazione dell’amministrazione competente che preveda il riutilizzo specifico dei terreni provenienti dall’autostrada di cui trattasi e sia dimostrata la compatibilità ambientale al riutilizzo nel sito di destinazione. In riferimento al riutilizzo del fresato di asfalto previsto dal progetto, la gestione e il reimpiego dello stesso in regime di sottoprodotto, nell’ambito della stessa opera, potrà avvenire a valle della presentazione al MATTM di un piano esecutivo di gestione del fresato secondo la procedura prevista dal Codice dell’Ambiente all’art. 184-ter, mediante riciclaggio (Lettera “u” dell’art 183 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.) [...]”;*

- A.7 “Dovrà essere aggiornato il Piano di Monitoraggio Ambientale dell’opera, che dovrà essere concordato con l’ARPA e con l’Autorità di Bacino del Fiume Po, per quanto di competenza, e dovrà porre particolare attenzione ai seguenti aspetti:
 - 7.1 relativamente alla componente Atmosfera, con riferimento ad uno studio di approfondimento delle condizioni emissive e della diffusione dovuto al futuro esercizio dell’opera, dovrà essere definito il monitoraggio degli inquinanti causati dal traffico stradale nelle fasi ante operam e di esercizio in particolare con riferimento a CO, NO, NO₂, NO_x, C₆H₆, PM₁₀ e PM;
 - 7.2 relativamente alle componenti Acque superficiali, Acque sotterranee ed Assetto fisico del territorio deve essere integrato tenendo conto anche delle acque sotterranee in corrispondenza del pozzo idropotabile di Calea di Sotto;
 - 7.4 relativamente alla componente Rumore deve essere previsto il monitoraggio del clima acustico dovuto al traffico stradale in corrispondenza delle aree critiche definite dal Piano di risanamento acustico del tratto autostradale Torino – Quincinetto predisposto dalla Provincia di Torino [...]”;
- A.8 “Prima dell’inizio dei lavori, dovrà essere prodotto al MATTM il nulla osta idraulico, rilasciato dall’Ufficio Concessioni e Autorizzazioni, Derivazioni, Demanio Idrico e Polizia Idraulica dell’AIPo di Parma [...]”;
- A.9 “Il Piano di Monitoraggio Ambientale aggiornato dovrà essere trasmesso al MATTM per la verifica e dovrà essere creata un’idonea banca dati per la raccolta, sistematizzazione, analisi e diffusione dei dati che dovranno essere resi disponibili in tempo reale all’ARPA, all’Autorità di Bacino del fiume Po e alla Provincia di Torino che ha in corso la messa in opera di uno specifico modello di monitoraggio idraulico [...]”;

VISTA la documentazione progettuale trasmessa dalla Società proponente in allegato alla citata istanza dell’11 novembre 2020;

CONSIDERATO che oggetto del presente Decreto Direttoriale è “[...] l’esame della documentazione acquisita per la verifica di ottemperanza relativa alle prescrizioni di competenza del MATTM, così come disposto dalla Divisione con la nota sopracitata prot.n. MATTM/95354 del 19/11/2020 [...]”;

CONSIDERATO che con la nota prot. 17041 del 12 luglio 2019, acquisita con prot. MATTM-18066 del 12 luglio 2019, l’Agenzia interregionale per il fiume Po ha espresso “[...] parere favorevole alla realizzazione delle opere del lotto 1 e 2, ricadenti in fascia A e B del PAI, limitatamente ai franchi arginali, si ritiene, per quanto di competenza, ottemperato il punto A.2 [...]”, ponendo in capo “[...] al concessionario una serie di prescrizioni, da recepire nelle successive fasi autorizzative [...]”;

con nota prot. 18270 del 24 luglio 2020, l’Agenzia ha ritenuto, per quanto di competenza “[...] ottemperato il punto A.2 anche per il lotto 3 [...]”;

ACQUISITO il parere della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica VIA/VAS n.186 del 26 febbraio 2021, trasmesso dalla Commissione Tecnica VIA/VAS con nota prot. CTVA-1021 del 2 marzo 2021, assunto con prot. MATTM-21875 del 3 marzo 2021, costituito da n. 24 pagine che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che con il richiamato parere n.186 del 26 febbraio 2021, la Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica VIA/VAS “[...] per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell’istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere [...]” ha espresso parere “[...] in ordine alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni nn. A.2, A.3.1, A.3.2, A.3.3, A.3.4, A.4, A.5, A.6, A.7.1, A.7.2, A.7.4, A.8, A.9 impartite con il decreto di compatibilità ambientale D.M. n. 2 del 12/01/2015 prorogato D.M. n.116 del 01/06/2020 relativo al progetto “Autostrada A5 Torino-Quincinetto. Nodo Idraulico d’Ivrea - 2° fase di completamento” [...]:

- *prescrizione n. A.2 (Ente Vigilante: AIPo): si prende atto delle note con le quali AIPo ha espresso l’ottemperanza del punto A.2 sia per i Lotti 1 e 2 che per il Lotto 3, con prescrizioni;*
- *prescrizioni A.3.1, A.3.2, A.3.3, A.3.4: ottemperate limitatamente ai Lotti 1A, 1B, 1C e 2;*
- *prescrizioni A.4: ottemperata per l’intero progetto [...]” nel rispetto della condizione ambientale O.1 indicata alla pagina n. 23 del citato parere n. 186;*
- *[...] prescrizione A.5: non ottemperata; da ottemperare prima dell’approvazione dei progetti esecutivi dei singoli lotti*
- *prescrizioni A.6: ottemperata per i lotti 1 e 2 [...]” nel rispetto delle condizioni ambientali O.2 e O.3 indicate alla pagina nn. 23 e 24 del citato parere n. 186;*
- *“[...] prescrizione A.7 (sub 7.1, 7.2, 7.4): non ottemperate; da ottemperare in fase ante-operam;*
- *prescrizione A.8: ottemperata con riferimento al lotto 1.B, fermi restando gli ulteriori adempimenti richiesti da AIPo, per i quali AIPo stessa sarà Ente Vigilante;*
- *prescrizione A.9: non ottemperata; da ottemperare in fase ante-operam [...]*”

VISTA la nota prot. MATTM-34708 del 2 aprile 2021 con la quale il responsabile del procedimento, Dott. Geol. Carlo Di Gianfrancesco, ha trasmesso, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., gli atti istruttori ai fini dell’adozione del provvedimento finale;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, e della proposta del Responsabile del procedimento e del Dirigente della Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale, di dover provvedere, ai sensi dell’articolo 28 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., alla formulazione del provvedimento di verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui ai decreti di compatibilità ambientale n. 2 del 12 gennaio 2015 e n. 116 del 1° giugno 2020;

DECRETA

ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 152/2006, sulla base delle motivazioni espresse nel parere n. 186 del 26 febbraio 2021 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, che allegato al presente Decreto Direttoriale ne costituisce parte integrante:

- Ottemperata la prescrizione A.2 (Ente Coinvolto: Agenzia Interregionale per il fiume Po) sia per i Lotti 1 e 2 che per il Lotto 3, nel rispetto di quanto richiesto dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po;
- Ottemperata la prescrizione A.3 limitatamente ai Lotti 1A, 1B ,1C e 2;
- Ottemperata la prescrizione A.4 per l’intero progetto, nel rispetto della condizione ambientale O.1 riportata a pagina n. 23 del richiamato parere della Sottocommissione VIA n. 186;
- Non ottemperata la prescrizione n. A.5: dovrà essere ottemperata prima dell'approvazione dei progetti esecutivi dei singoli lotti;
- Ottemperata la prescrizione n. A.6 limitatamente ai lotti 1 e 2, nel rispetto delle condizioni ambientali O.2 e O.3 riportate alle pagine nn. 23 e 24 del richiamato parere della Sottocommissione VIA n. 186;
- Non ottemperata la prescrizione n. A.7: dovrà essere ottemperata in fase ante operam;
- Ottemperata la prescrizione n. A.8 relativamente al lotto 1.B, fermi restando gli ulteriori adempimenti richiesti dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po, per i quali l’Agenzia stessa sarà Ente Vigilante;
- Non ottemperata la prescrizione n. A.9: dovrà essere ottemperata in fase ante operam.

Art. 1

Condizioni ambientali

La Società proponente dovrà provvedere al completamento dell’ottemperanza alle condizioni ambientali ritenute non ottemperate o parzialmente ottemperate indicate alle pagine nn. 23 e 24 del parere n. 186 del 26 febbraio 2021 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, nei termini temporali riportati nel richiamato parere n. 186/2021.

Art. 2

Disposizioni finali

Il presente Decreto Direttoriale, corredato del parere n. 186 del 26 febbraio 2021 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, che ne costituisce parte integrante, è pubblicato sul portale delle Valutazioni e autorizzazioni ambientali VAS-VIA-AIA di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Il presente Decreto Direttoriale, corredato del n. n. 186 del 26 febbraio 2021 della Sottocommissione VIA della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA/VAS, che ne costituisce parte integrante, verrà notificato alla Società Autostrada Torino-Ivrea-Valle d’Aosta S.p.a., al Ministero della Cultura e all’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla notifica dell’atto, mentre per i soggetti diversi dal proponente destinatario della notifica, i termini per l’impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet del Ministero della transizione ecologica

Il Direttore Generale

Oliviero Montanaro

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)